

CONSIDERAZIONI A CALDO CIRCA LA TASSAZIONE SULLE CRIPTOATTIVITÀ PREVISTA DAL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2023

di **Andrea Carinci**

Il disegno di Legge di Bilancio 2023 si propone obiettivi importanti anche se, occorre dire, non adeguatamente ponderati.

Tra le diverse modifiche che vengono prospettate, ve ne è infatti una che certamente si distingue per l'indubbia novità: la nuova fiscalità delle cripto-attività. Perché qui il Legislatore compie una scelta decisa, quanto innovativa.

Agli artt. 37 e ss. Del disegno di legge sono infatti introdotte nuove regole sulla tassazione delle cripto-attività. Si tratta di una novità importante, in quanto viene a sanare un silenzio assordante del legislatore su un tema nuovo ma che già aveva sollecitato pronunciamenti ripetuti dell'Agenzia. Ebbene, la novella introduce soluzioni innovative, che disconoscono quei pronunciamenti: e questo, sicuramente, rappresenta un elemento di indubbio interesse.

Ma andiamo con ordine.

All'art. 31 si prevede che «1. *All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-quinquies) aggiungere la seguente: "c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d'imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni"*»;

La norma prevede di innovare l'elenco dei cd. redditi diversi, introducendo la nuova fattispecie delle plusvalenze su cripto-attività. La novità è appunto data dalla previsione di un'espressa ipotesi categoriale che dovrebbe comprendere tutte le plusvalenze realizzate su questo particolare tipo di asset. La norma innova rispetto alla posizione assunta fino ad ora dall'Agenzia che, almeno per le criptovalute, le trattava alla stregua delle valute estere per cui tornava applicabile l'art. 67, lett. c-ter

Vi sono però delle criticità.

La prima criticità è data dal fatto che la norma parla di cripto-attività e, quindi, evidentemente non comprende solo le criptovalute. Ma cosa comprende di altro?

La Relazione illustrativa, sul punto, chiarisce che per cripto-attività si dovrebbe intendere «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata». Si tratta tuttavia di una soluzione esposta solo nella Relazione e che, in ogni caso, mantiene un certo grado di approssimazione. Verosimilmente sono compresi gli NFT, oltre a tutte quante le criptovalute. Ma solo questi o vi è dell'altro?

La questione non è marginale per molti aspetti, primo fra tutti quello della determinazione dei valori da prendere a riferimento, che può essere relativamente agevole trattando di criptovalute, molto meno in tutti gli altri casi.

L'altra criticità è data dal fatto che la norma include, tra le vicende realizzative della plusvalenza, accanto alla cessione, anche la detenzione. Il che, indubbiamente sorprende perché sembrerebbe introdurre un'imposizione di tipo patrimoniale, non certo in linea con l'imposta sul reddito in cui interviene la novella. Peraltro, non viene fissato né qui, né altrove, un termine utile alla maturazione della detenzione.

Infine, la norma prevede una soglia di rilevanza fissata a € 2.000, nel senso che sotto quella soglia le operazioni sono irrilevanti, come pure sono irrilevanti la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, come potrebbe essere il caso di cambio di cripto-value con altre cripto.

Al comma 2 dell'art. 31 si prevede poi una modifica all'art. 68 del TUIR, con l'introduzione di nuovi criteri di quantificazione delle plusvalenze sulle cripto. In particolare, qui si prevede che: «2. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“10. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a [2.000], l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”».

Di per sé, il criterio previsto appare abbastanza tradizionale, nel senso che viene considerato il prezzo/valore all'acquisto della cripto e quello al momento della cessione ovvero di altro momento rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza. Le questioni si possono però porre sul piano della determinazione in concreto, in quanto la norma prevede, espressamente, che «il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero». Ebbene, detta previsione può far sorgere non poche problematiche, posta la difficoltà di individuare elementi certi e precisi nella determinazione dei valori di cripto-attività, spesso rinvenuti in meri screenshot di pagine internet.

La norma poi prevede che i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. Sennonché, nulla si dice circa l'inquadramento di detti redditi, che evidentemente sono diversi da quelli realizzati con le plusvalenze. La norma, in questo senso, appare quanto meno eclettica.

Altra previsione che suscita non poche questioni è il comma 3 della norma in commento, dove si prevede che «3. *Le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla data in vigore della presente disposizione, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68 comma 5 del medesimo testo unico*».

Qui si parla di minusvalenze realizzate ai sensi delle lett. c-ter e c-quater dell'art. 67 TUIR, che però fanno riferimento alla cessione di valuta estera e a parametri di natura finanziaria. Sennonché, se le minusvalenze potevano essere già comprese nelle lett. c-ter) e c- quater), non si comprende l'utilità di introdurre la nuova lett. c-sexies), posto che l'inquadramento delle minus è il medesimo delle plus. Vi è poi la considerazione metagiuridica data dal fatto che le grosse svalutazioni registrate dalle criptovalute negli ultimi mesi potrebbero determinare l'emersione di passività parecchio considerevoli. In ogni caso, le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività, sia nel periodo di imposta in cui sono realizzate sia nei quattro periodi d'imposta successivi.

Si prevede poi, al co. 4, che «4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole "c-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "c-sexies"». L'obiettivo vorrebbe essere, con ogni evidenza, quello di prevedere la medesima aliquota fissa stabilita per gli altri redditi diversi, oggi pari al 26%. Sennonché, la norma rinvia all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 461/1997, che però prevede ancora l'aliquota del 12,5, perché l'aliquota del 26 è stata introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 66/2014, non richiamato. Nonostante questo, la Relazione da per scontato che l'aliquota sia quella del 26%.

La norma prosegue poi con previsioni molto specifiche relative, tra l'altro, all'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, con l'opzione che può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ossia i prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Non è ammessa la dichiarazione sostitutiva della documentazione probante i dati e le informazioni necessarie al calcolo della plusvalenza.

Altra disposizione significativa è poi contenuta al comma 21, dove si prevede che «All'articolo 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, primo periodo le parole "ovvero delle attività estere di natura finanziaria" sono sostituite dalle seguenti "delle attività estere di natura finanziaria ovvero delle cripto-attività" e al secondo periodo le parole "e delle attività estere di natura finanziaria" sono sostituite dalle seguenti ", delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività"». Si prevede, in sostanza, la compilazione del Quadro RW, previsto per gli investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi, anche con riferimento alle cripto-attività, sull'assunto evidente che si tratta di attività estere. Sennonché, la formulazione della norma appare

quanto meno confusa, posto che le cripto-attività sono poste dopo le attività estere di natura finanziaria, evidentemente ad intendere che si tratta di cosa diversa.